

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** anno **duemilaventitrè**, alle ore 18:00

presso la sede sociale dell'Associazione di Promozione Sociale "In sana mente" in

Sant'Antimo (NA) alla Via Germania n. 14 si è riunita in seconda convocazione

l'Assemblea dei soci aderenti, previo regolare avviso, con ordine del giorno:

- Adeguamento statuto al D.Lgs 117/17;
- Modifica denominazione sociale.

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- Nancy Chiariello, nata a Napoli il 09/07/1989 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Germania n. 14 (C.F. CHR NCY 89L49 F839 L);
- Salvatore DI MARTINO, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03/04/1989 e residente in Frignano (CE) alla Via Di Vittorio n. 18 (C.F. DMR SVT 89D03 I234 L);
- Anna SAPORITO, nata Gricignano di Aversa (CE) il 17/05/1966 e residente in Frignano (CE), c.a.p. 81030 alla Via Di Vittorio n. 18 (C.F. SPR NNA 66E57 E173 I);
- Salvatore CHIARIELLO, nato a Sant'Antimo (NA) il 11/07/1960 e ivi residente (c.a.p. 80029) alla Via Germania n. 29 (C.F. CHR SVT 60L11 I293 M)

Il Presidente, constatata la straordinaria convocazione della riunione e la presenza di tutti i soci, chiama a fungere da segretario il sig. Chiariello Salvatore.

Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul superiore ordine del giorno.

Genzia Direzione Provinciale di Caserta
Entrate Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il originale
2605/37413
dell'atto registrato al n. ESE N. 1
Verdelli chiti per
Caserta, il 29/12/2023

Salvatore Chiariello

In merito al primo punto all'ordine del giorno si illustrano le motivazioni della proposta di modifica che riguarda l'adeguamento dello Statuto vigente al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore". Dopo breve discussione, l'assemblea

DELIBERA

di approvare all'unanimità le modifiche e delega il Presidente dell'associazione "In Sana Mente" a registrare integralmente il nuovo statuto sociale quale risulta dalla modifica testè approvata. Sul secondo punto di cui al superiore ordine del giorno, il presidente fa presente che si rende necessaria la denominazione sociale con la locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS", pertanto, l'assemblea degli associati

DELIBERA

di conservare la denominazione sociale attuale "In Sana Mente Associazione di promozione sociale" o in forma abbreviata, "In Sana Mente APS".

Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 20:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Silvia Casella

Stefano Casella

STATUTO ENTE DI TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE "IN SANA MENTE"

Art.1 – Denominazione: È costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "IN SANA MENTE – Associazione di Promozione Sociale". L'acronimo A.P.S. o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale", potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 – Statuto e regolamenti: L'Associazione denominata "IN SANA MENTE" regola la sua attività e i rapporti tra gli/le associati/ e con le norme del presente Statuto. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati e le associate all'organizzazione.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile. In attuazione dello statuto l'A.P.S. può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti e delle aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'A.P.S., rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3 – Sede: L'Associazione ha sede in Sant'Antimo (NA) alla Via Germania n. 14 e potrà istituire sedi secondarie o succursali. La variazione della sede nell'ambito della provincia di Napoli non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque essere, entro e non oltre 30 giorni, comunicata agli uffici competenti.

Art. 4 – Finalità e attività dell'A.P.S.: L'Associazione è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di

Handwritten signature

utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e associate.

L'Associazione ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle attività all'interno degli ambiti di seguito elencati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'APS intende realizzare le seguenti azioni:

Stavene Quarelli

1. contribuire alla costruzione e allo sviluppo di una società basata su un equilibrato rapporto uomo/donna- natura;
2. migliorare, ampliare attraverso il confronto, l'integrazione e il coordinamento, il funzionamento, le competenze e il ruolo educativo, culturale e sociale svolto da ciascuno dei soggetti interessati nei confronti della vita dei/delle giovani e dei bambine e delle bambine; l'associazione si offre come momento di presa di coscienza, riflessione, qualificazione e formazione permanente per i soggetti che ne fanno parte;
3. attivarsi come soggetto autonomo propulsivo, operativo, capace di ideare, organizzare, gestire in proprio interventi diversi e molteplici in settori per i quali il territorio non offre esperienze e /o attività o le offre in forme limitate o qualitativamente deboli, progettati e realizzati come soluzioni efficaci a stabilire e/o ristabilire positivi e umanizzanti rapporti dei/delle giovani con l'ambiente naturale, sociale e culturale e a promuovere il loro "benessere";
4. promuovere e organizzare incontri, manifestazioni e intrattenimenti culturali, turistici e ludici, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo e di integrazione sociale, contribuendo allo sviluppo della vita associativa a livello locale, regionale, nazionale e internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione cittadina, all'educazione e alla responsabilità;
5. valorizzare, promuovere e diffondere una cultura del gioco e della fantasia favore dei più piccoli, dei bambini, degli adolescenti e dei giovani attraverso strumenti e metodologie scientifiche ed artistiche;
6. contribuire alla nascita di servizi come ludoteche, biblioteche per i piccoli, ludobus, centri gioco, attraverso momento di ricerca, formazione ed intervento sociale;
7. promuovere e collaborare, anche con mezzi economici e nei limiti di quanto previsto in sede di finanziamento, all'organizzazione di attività culturali, pedagogico-educative,

Francesca D'Amico

ludiche e formative nonché a spettacoli teatrali e cinematografici proposti da altri enti che non operino ai fini di lucro, utili al raggiungimento degli scopi sociali;

8. realizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, stages, mostre ed attività editoriali, nonché tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività sociali;

9. organizzare concorsi, rassegne e mostre, nazionali e internazionali;

10. predisporre e divulgare pubblicazioni e documentazioni, anche multimediali, riguardanti la cultura del gioco, l'espressione artistica, in tutte le sue creazioni, e la promozione delle Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia;

11. promuovere ogni altra attività che contribuisca a realizzare i programmi di politica sociale degli Enti territoriali in cui opera.

Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci e le socie sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'APS potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe,

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'A.P.S. può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

Al tal proposito l'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendano necessarie e/o opportune alla realizzazione dei predetti scopi. Infine, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà promuovere e partecipare a enti e

Francesca Quarelli

organismi, gruppi cooperativi e associativi nonché ricevere prestiti dai soci, stabilendone la

disciplina attraverso apposito regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

L'Associazione potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato,

Regioni, Province e Comuni, nonché di provenienza Comunitaria o privata.

Art. 5 – Durata: La durata dell'A.P.S. è fissata a tempo indeterminato.

Art. 6 – Patrimonio: Il patrimonio dell'associazione, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite,

proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie

ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – RISORSE ECONOMICHE: L'associazione può trarre le risorse economiche, necessario

al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote

associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,

proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di

cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (se inserite nell'articolo 4).

Per le attività di interesse generale, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate.

Art. 8 – Soci e Socie: L'APS è aperta a tutti coloro che sono interessati/e alla realizzazione delle

finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'APS, nel più assoluto

rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di

età, sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio altra

qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e

gli eventuali regolamenti interni. Il numero degli associati/e è illimitato, ma, in ogni caso, non può

essere inferiore a sette persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse

scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno. Gli aspiranti soci e socie

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e le finalità dell'APS

Francesca D'Amico

- accettare lo statuto e i regolamenti interni

- presentare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio/a, ogni aspirante dovrà presentare domanda all'APS; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di un eventuale esclusione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del/della socio/a di ricorrere alla giustizia ordinaria. Per l'istante che non abbia raggiunto la maggiore età, la domanda deve essere controfirmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale. I soci e le socie sono tenuti/e ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e socie e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'APS da parte di **chi intende aderire**.

Art. 9: Perdita della qualifica di Socio: la qualifica di Socio si perde in seguito a: morte, recesso, esclusione o morosità, se prevista la quota associativa.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci/Socie che risultano inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa, o che omettano il versamento della quota per almeno due anni.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri dello Statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a.

Stenografia

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DELLE SOCIE: L'adesione all'A.P.S. comporta per gli associati il diritto di partecipare alla gestione dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. I soci e le socie, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto a partire dal primo mese dell'iscrizione all'A.P.S. Tra soci e socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti i soci e socie spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

- Il socio e la socia è tenuto/a a corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'assemblea; all'osservanza dello statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo,
- I soci e le socie prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario.

Ai soci e alle socie potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea. La qualifica di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'APS.

- Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Stefano
De Santis

Art. 11: Copertura assicurativa: Così come stabilito dall'art.18 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017, l'A.P.S. è tenuta ad assicurare ai propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 – Organi dell'Associazione: Gli organi dell'associazione sono: l'**Assemblea dei soci**, il **Consiglio Direttivo**, il **Presidente (o la Presidenza)**, l'**Organo di controllo** (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto). Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del Codice civile.

Art. 13 Composizione – Assemblea: L'Assemblea ordinaria e straordinaria è organo sovrano dell'A.P.S. . All'Assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto di intervenire tutti gli associati e le associate.

Art.14 – Competenza: L'assemblea ordinaria delibera:

- Sull'approvazione del bilancio di esercizio dell'APS e del bilancio sociale, quando previsto;
- Sulla nomina e la revoca del consiglio direttivo;
- Sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- Sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'APS e su quanto altro demandato per legge o per statuto, nonché sottoposto dal consiglio direttivo;

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Sull'eventuale scioglimento;

Francesca Diavelli

- Sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'APS.

Art. 15 – Convocazione: l'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata da/dalla presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli/delle aderenti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec spedita divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e delle associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni: Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art.21 cc. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e socie iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e socie iscritte nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e delle iscritte aventi diritto al voto. Ogni socio e socia ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio/a può rappresentare con delega scritta un solo altro socio/a. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei/delle presenti; per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli/delle associati/e.

Stimolo D'oro

Art. 17 - Svolgimento e verbalizzazione: l'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente ed in mancanza, dal/dalla Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il/la Presidente dell'assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un/a segretario/a che provvede alla redazione del verbale. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato da/dalla Presidente, dal/dalla segretario/a ed eventualmente dagli scrutatori e dalle scrutatrici, nominati/e dal/dalla segretario/a in caso di votazioni. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 18 Nomina e composizione del Consiglio direttivo: l'A.P.S. è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri/e fino ad un massimo di cinque, eletti/e dall'Assemblea dei soci. Tutti gli amministratori/amministratrici sono scelti/e tra le persone fisiche e associate: si applica l'articolo 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per quattro anni; i consiglieri/e sono rieleggibili. In caso di dimissioni e/o decesso di un/una Consigliere/a, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del/della primo/prima dei non eletti; i consiglieri e/o consigliere così eletti /e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai/alle candidati/e non eletti/e si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio nomina al proprio interno, un/una Presidente, un/una Vice Presidente, un tesoriere, un/una segretario/a. Il consiglio può delegare particolari attribuzioni o compimenti di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più consiglieri/e. Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

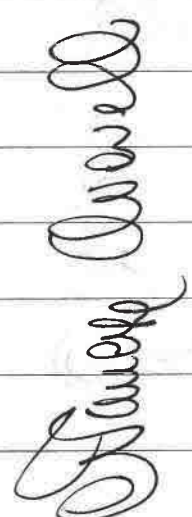
Stavely Oreste

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 - Competenza: il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, il consiglio, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle leggi;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli/delle associati/e;
- accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti associati/e ;
- compila gli eventuali regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'APS, la cui approvazione è rimessa all'assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli/le associati/e;
- delibera sulle attività diverse a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (se inserite nell'articolo 4);
- nomina e revoca collaboratori, collaboratrici consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;



- conferisce e revoca procure;
- stabilisce l'ammontare della quota associata annuale.

Art. 20 - Convocazione e deliberazioni: Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e delle consigliere e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal/dalla presidente, ed in sua assenza, dal/dalla vice presidente. È possibile l'intervento al consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 21 - Presidente: Al / alla Presidente dell'A.P.S. spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'A.P.S. di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il/la Presidente può attribuire la rappresentanza dell'A.P.S. anche a un altro/a Consigliere/a. Il/la Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Al/alla Presidente dell'A.P.S. compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il/la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'A.P.S.; in casi eccezionali di necessità e urgenza il/la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'A.P.S., verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Stavella

Art. 22 — Vicepresidente: Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione

ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del

Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del/della Presidente.

Art. 23 – Segretario: Il/la Segretario/a svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del

Consiglio Direttivo e coadiuva il/la Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle

attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione

dell'A.P.S.. Il/la Segretario/a cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio

Direttivo nonché il libro degli aderenti all'A.P.S..

Art. 24 - Tesoriere: Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'A.P.S. provvedendo alla tenuta

delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione. Predispone lo schema

del bilancio d'esercizio, corredato di opportune relazioni contabili. Provvede alla riscossione delle

entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. La funzione

del/della Tesoriere/a potrà essere svolta anche dal/dalla Presidente o dal/dalla Segretario/a.

Art.25 – L'Organo di controllo/Collegio dei Revisori dei conti (facoltativo fino al verificarsi

delle condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017): L'Organo di controllo, anche monocratico è

nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I/le componenti dell'Organo

di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/delle componenti.

L'Organo di controllo;

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento;

Francesca D'Amico

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che l'eventuale Bilancio sociale si è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo,

Esercita la supervisione legale dei conti, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'articolo 31. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il/la componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Durata

L'Organo di controllo rimane in carica per quattro anni.

Art.26- Libri dell'A.P.S.: a) Il Libro degli associati o aderenti; b) Libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale; c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al/alla Presidente.

Art.27- Bilancio: L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea. L'Assemblea deve approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Stavely Quarell

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'A.P.S. nei 15 (quindici) giorni che precedono

l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato

interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno. L'A.P.S. redige il bilancio di esercizio

formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli

oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico

e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Bilancio dell'A.P.S.

con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere

redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Nella relazione di missione, in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio dovrà essere documentato il carattere

secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del

D.Lgs. 117/2017 (se inserite nell'articolo 4). Se il Bilancio d'esercizio dell'A.P.S. è composto da

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l'A.P.S. è

tenuta a redigere il Bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet. Il Bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee

guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia

di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra

gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della

valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Se l'A.P.S. chiuderà il Bilancio con ricavi,

rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni

caso rispettare quanto indicato nell'articolo 14 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

Art.28 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio: All'A.P.S. è

vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché

fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo



Settore, L'A.P.S. ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE: In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o socie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS se reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'A.P.S. è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno/una o più liquidatori/trici e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 30 – Collegio arbitrale: Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci e socie oppure tra i soci e le socie deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 31 – Disposizioni finali: Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge del 6

Stacy Well

giugno 2016 n.106 art.1 comma 2 lett. b e al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive

modificazioni e integrazioni.

Il Segretario

Salvo Ciarrell

Il Presidente

Stefano Ciarrell



Stefano Ciarrell

3 2605 29/12/2023

0,00 **TEJ23L002605000BB**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TEJ

